

Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 1196 del 31.12.2018

Estensore: Petraccone

DIRITTI REALI – DISTANZE LEGALI – PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE

Il principio della prevenzione, invocato in particolare dalla parte convenuta, non si applica nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale non si limiti a prevedere una distanza tra fabbricati maggiore di quella prevista dall'art. 873 c.c., bensì imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, o vieti espressamente la costruzione in appoggio o in aderenza.